

STATUTO

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: PISA PI VIA ENRICO FERMI 4

Codice fiscale: 01699440507

Numero Rea: PI - 147832

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

sciolta l'adunanza alle ore undici e minuti quarantacinque.

Tutte le spese del presente verbale sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente, che, da me Notaio interpellato, l'approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di quattro fogli dei quali lo scritturato occupa le prime quindici pagine e fin qui di questa sedicesima pagina, e viene sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.

Firmato Lorenzo Bani - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E FORME DI INTERVENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E FINALITA'

1. Tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Calci, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme, Cascina, Castelfranco di sotto, Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Lari, Lo-

renzana, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi

Marittimo, Montopoli Val d'Arno, Orciano Pisano, Palaia, Pec-

cioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San-

ta Croce sull'Arno, San Giuliano Terme, Santa Luce, Santa Ma-

ria a Monte, San Miniato, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano,

Volterra, è costituita la società consortile per azioni deno-

minata:

"Azienda Pisana Edilizia Sociale - società consortile per a-

zioni" o, in forma abbreviata, "A.P.E.S. s.c.p.a."

2. La società è costituita ai sensi dell'art. 2615-ter, codi-

ce civile, senza scopo di lucro e con il fine di esercitare

in forma associata le funzioni di cui all'art. 5, comma 1,

legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77, nel Livello

Ottimale di Esercizio di Pisa (LODE Pisano) di cui alla deli-

berazione del Consiglio Regionale della Toscana, n. 397 del

28 dicembre 1999 e tutte le altre funzioni che il LODE Pisa-

no, ovvero i singoli Comuni che vi appartengono, intendono

affidarle mediante appositi contratti di servizio.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Pisa; l'organo amministrativo può

istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero,

filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denomi-

nate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi

secondarie nel territorio della Provincia di Pisa compete

all'organo amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale al di fuori dal Comune di Pisa, o di istituire sedi secondarie al di fuori del territorio della Provincia di Pisa, compete all'assemblea straordinaria.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha, in particolare, lo scopo di svolgere le seguenti attività:

a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei Comuni destinato all'Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998 n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni

b) tutte o parte le funzioni di cui all'art.4, della legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n.77, così come determinate all'art.2, punto 2.2 della Convenzione LODE Pisano del 19 dicembre 2003;

c) l'acquisizione e la vendita per conto dei Comuni, la progettazione, il finanziamento e la realizzazione, nonché la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio destinato ad

compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei soci od altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la costituzione, proposizione o partecipazione ad altre società;

i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere;

I) in ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

Le attività ed i servizi di cui alle precedenti lettere sono svolti secondo gli indirizzi della Conferenza LODE e dei contratti di servizio stipulati con i Comuni che la compongono.

2. La società può compiere ogni operazione economica, patrimoniale o finanziaria ritenuta necessaria, utile o opportuna per la realizzazione delle proprie finalità e lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente.

ART. 5 - PRINCIPI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' E FORME DI INTERVENTO

1. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società consortile:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della partecipazione e degli indirizzi degli enti associati e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria efficiente e mutualistica del patrimonio

immobiliare destinato ad E.R.P. ed in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e cura l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio con il LODE Pisano con i singoli comuni associati e nelle eventuali convenzioni in forza del D.Lgs. n. 267/2000 tra gli enti associati;

- si adopererà per la tutela e lo sviluppo del valore sociale degli alloggi E.R.P. ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione di categorie socialmente deboli salvaguardando i diritti acquisiti dai cittadini utenti E.R.P.;
- si adopererà per la valorizzazione della partecipazione alla gestione degli inquilini attraverso le autogestioni e consigli di condominio;
- al fine di garantire un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società-utenti, riconosce le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative dell'inquilinato.

2. La società consortile informa la sua attività ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei soci e all'attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici.

3. La società si adopererà per il recupero delle aree dismes-

se e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati.

4. Ferme restando le finalità proprie del patrimonio E.R.P. la società potrà altresì contribuire alla realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie anche in materia di project financing; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società ed acquisire partecipazioni in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, istituire fondi di rotazione, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali.

5. La società si adopererà altresì per promuovere, d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre società ed aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla legge regionale Toscana, 3 novembre 1998, n. 77.

6. La società predisporrà, di propria iniziativa o su richie-

sta dei soci, studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni.

TITOLO II

SOCI, CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 6 - SOCI

1. Sono soci tutti i Comuni appartenenti al LODE Pisano; la ripartizione percentuale delle azioni ordinarie della società corrisponde, salvo arrotondamenti non superiori allo 0,5%, alla quota di rappresentanza di ciascun Comune nel LODE Pisano e può essere modificata esclusivamente per adeguarla a detta quota.

2. E' consentito l'ingresso di altri Comuni subordinatamente alle modifiche del LODE Pisano ai sensi dell'art. 8, legge regionale Toscana, n. 77/1998.

3. In ogni caso, potranno acquisire la qualità di Soci esclusivamente soggetti pubblici o, comunque, aventi capitale pubblico totalitario.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del

proprio domicilio.

ART. 7 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00), diviso in numero 870.000 azioni ordinarie.

2. Le azioni sono nominative ed hanno il valore nominale di 1,00 (uno/00) euro cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio ed il numero delle azioni possedute sono provati dall'iscrizione nel libro soci.

ART. 8 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

ART. 9 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, codice civile, sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. Nei casi in cui il capitale è aumentato o ridotto per adeguare la ripartizione percentuale delle azioni ordinarie alla quota di rappresentanza di ciascun Comune nel LODE Pisano, è escluso il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione

e la riduzione del capitale mediante rimborso è ammessa nei limiti di cui agli artt. 2327 e 2413, codice civile.

ART. 10 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza diritto a restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società sono infruttiferi.

ART. 11 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Le azioni ed i diritti di opzione e prelazione di cui all'art. 2441, commi 1 e 3, codice civile, sono trasferibili, con atto pubblico o scrittura privata autenticata nei limiti del comma 3 dell'art.6.

2. Il trasferimento delle azioni ha effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, codice civile; nel caso di modifiche alla quota di rappresentanza dei Comuni nel LODE Pisano è ammesso il recesso nei limiti necessari ad adeguare la quota di partecipazione alla

società a detta quota di rappresentanza.

2. Il valore di liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il recesso non può eccedere il loro valore nominale, rivalutato secondo l'indice generale Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare l'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

- a) l'approvazione del bilancio;
 - b) la nomina e la revoca degli amministratori, del Presidente e del Vice-Presidente del consiglio di amministrazione;
 - c) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - f) la nomina dei componenti, tra i Comuni Soci, del Comitato di Coordinamento per il controllo analogo di cui al successivo art.32 e la nomina del Presidente del Comitato stesso;
2. L'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamen-

to dei lavori assembleari.

3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 14 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché nel territorio dei Comuni appartenenti al LODE Pisano.

ART. 15 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito, anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai soci, ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del collegio sindacale; l'avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

3. Qualora l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o necessario, l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei quotidiani "Il Tirreno" o "La Nazione", almeno quindici giorni prima di

quello fissato per l'assemblea.

4. In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 16 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indi-

cati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta; essa può essere conferita anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale da inviarsi al delegato ed alla società.

2. La delega può essere conferita anche per più assemblee.

ART. 18 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al Sindaco del Comune con la più elevata quota di rappresentanza nel LODE Pisano oppure, in caso di sua assenza o qualora lo stesso vi acconsenta, all'amministratore unico o al Presidente dell'organo amministrativo e, in caso di assenza o impedimento, al Vice-Presidente. In via subordinata, l'assemblea elegge come suo presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario da questi designato.

3. Ove prescritto dalla legge, e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio o ad un segretario comunale designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 19 - QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino più del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

2. L'assemblea straordinaria:

-in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale;

- in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

3. Nelle deliberazioni che hanno per oggetto modificazioni del presente statuto, il rappresentante del Comune socio deve essere autorizzato a partecipare alla deliberazione dal rispettivo Consiglio Comunale.

ART. 20 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare

sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi

societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;

b) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che pregiudicano i diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ART. 21 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della Società è affidata, a scelta dell'assemblea, ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione; in tale ultima ipotesi, il numero degli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione non potrà eccedere il numero di 3 (tre) ovvero il numero di 5 (cinque), giusto quanto previsto dalla legislazione vigente.

2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica o per il minor periodo che sia fissato dall'assemblea

all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termini, essi durano in carica per tre esercizi sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea che può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

5. Ai componenti dell'organo amministrativo può essere assegnato un compenso per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

6. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

7. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 22 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna sia nella sede sociale sia altrove, purchè nel territorio dei Comuni appartenenti al LODE Pisano, tutte le volte che il Presidente lo

giudichi necessario o opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo, ivi compresa quella di costituzione del patrimonio destinato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri votanti.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

7. Il verbale deve:

a) indicare la data e il luogo dell'adunanza;

b) indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) indicare, su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) indicare il risultato delle votazioni;

e) consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

8. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso in cui il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente del consiglio di amministrazione.

ART. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo, ferme restando le competenze del Comitato di coordinamento di cui al successivo art.32, gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, con i soli limiti previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis;

b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ART. 24 - PRESIDENTE E AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti, almeno una volta ogni sei mesi, a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ART. 25 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, a-

gli amministratori delegati.

1. L'organo amministrativo, e nei limiti della delega l'amministratore delegato, può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ART. 26 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399, codice civile.

ART. 28 - CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale salvo che l'assemblea non deliberi che lo stesso venga esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI E PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

ART. 29 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo.

ART. 30 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'utile e la perdita di bilancio si intendono al netto degli eventuali accantonamenti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di E.R.P., ove applicabile, o da altre leggi speciali.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo è accantonato a fondi di riserva patrimoniale da reinvestire nell'attività istituzionale della società.

5. Le riserve patrimoniali possono essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio e non sono distribuibili se non in sede di liquidazione o di recesso dei soci.

TITOLO VII

CONTROLLO ANALOGO

ART. 32 - COMITATO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

1. I Soci Enti Pubblici esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'Assemblea dei Soci, la nomina degli Organi Sociali come stabilita dal presente Statuto nonché attraverso un apposito Comitato di coordinamento composto da 4 membri nominati, tra i Comuni Soci, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Comitato di Coordinamento dei Soci delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il voto di Presidente, in caso di parità, vale doppio.

2. Il Comitato di coordinamento dei Soci è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i Soci stessi, nonché di controllo sulla Società stessa circa l'andamento dell'amministrazione. A tal fine gli organi

della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di coordinamento per il loro parere obbligatorio:

a. il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;

b. la relazione di cui all'art. 2409 ter comma 2 non appena depositata nella Sede della Società ;

c. i bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

d. la versione preliminare di ogni atto del consiglio di amministrazione relativa a: acquisizione partecipazione in altre società o costituzione di nuova società; cessione di partecipazioni in altre società; stipula di contratti il cui valore sia superiore a Euro 100.000,00;

e. gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di coordinamento dei Soci.

3. La trasmissione di tutti gli atti sopra richiamati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali anche al fine di consentire ai soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni in ordine all'attività degli organi sociali; ciò al fine di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati

dallo stesso Comitato e dagli organi sociali, attuando il tal modo il controllo sull'attività della società. In ogni caso, gli atti del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del Comitato di coordinamento dei soci.

Per l'esercizio del controllo, il coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione dei consiglieri di amministrazione e delle figure apicali della società.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dai soci tramite il Comitato di coordinamento dei soci.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società anche mediante richiesta formulata al Comitato di coordinamento dei soci.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 33 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione è monocratico, o per il consiglio di amministrazione se l'organo di liquidazione è pluripersonale.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la sede legale.

ART. 35 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o

la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Firmato Lorenzo Bani - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.

445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Pisa in data 07.04.2010